

ORIGINALE

COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA

C.A.P. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì 08 del mese di Giugno con inizio alle ore 20,30 nella sala riservata per le riunioni,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto:

01. LANCINI DANILLO OSCAR	PRESENTE
02. ROSA PAOLO	PRESENTE
03. FRUSCA GIOVANNA	PRESENTE
04. ANTONELLI LORENZO	PRESENTE
05. GALLI PATRIZIA	PRESENTE
06. FALCONI MARIATERESA	PRESENTE
07. VEZZOLI GIUSEPPE	PRESENTE
08. BOLIS ALESSANDRO	PRESENTE
09. RINALDI FRANCESCO ARTURO	PRESENTE
10. MARCHETTI IVANA	PRESENTE
11. UBERTI SILVANO	ASSENTE
12. MONDINI MARCO	PRESENTE
13. CASALI GIANMARIO	ASSENTE
14. GANDOSSI MARINO	ASSENTE
15. BARISELLI RENATO	ASSENTE
16. MASNERI BORTOLINO	ASSENTE
17. BELLOLI LUCA	ASSENTE

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Bagala' Dr. Carmelo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Lancini Danilo Oscar, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.

VISTA la proposta di deliberazione il cui schema è agli atti del Consiglio Comunale;

SENTITA la relazione del Sindaco che fa presente che sul testo della proposta di questo punto, inserita agli atti del Consiglio Comunale, per mero errore materiale, è stata riportata nella tabella relativa alle aliquote, nella casistica "Abitazioni principali e relative pertinenze", l'aliquota del 0,4% anziché del 0,2%, per cui si provvede alla rettifica;

ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica della seduta il cui CD è conservato presso apposito armadio ignifugo nell'Ufficio del Segretario Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- VISTO l'art. 4, c. 1, della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni in cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557

del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

- Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
 - i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;
- Atteso, altresì, che il Comune potrà entro il 30 settembre modificare le aliquote IMU ed adottare o modificare il relativo regolamento, così come sancito dal D.L. 16/2012;
- Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 11 del 08.06.2012;
- Considerato che è intenzione di questa Amministrazione agevolare le fattispecie impositive relative ad abitazione principale e relative pertinenze, elevando l'importo della detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- PRESO ATTO che in caso di elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la normativa IMU vigente prevede che il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- EVIDENZIATO che per "unità immobiliari tenute a disposizione" si intendono le abitazioni e le relative pertinenze possedute dal soggetto passivo (solo persona fisica), purché cedute in comodato gratuito o non locate;

- Visti gli allegati pareri tecnico e contabile espressi dal Segretario Comunale Reggente, in assenza del Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativo – Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- CON VOTI, espressi per alzata di mano, ed effettuata la votazione come segue:
 - Amministratori: n. 17
 - Presenti n. 11
 - Assenti n. 6 (Uberti – Casali – Gandossi – Bariselli – Masneri – Belloli)
 - Non votanti n. /
 - Favorevoli n. 11
 - Contrari n. /
 - Astenuti n. /

La proposta è approvata con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,2 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,4 %
Altri fabbricati	0,945 %
Unità immobiliari tenute a disposizione	0,76%

2. di stabilire, per l'annualità 2012, l'elevazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

3. di delegare il Funzionario Responsabile IMU a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

ATTESA l'urgenza di provvedere a dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

CON VOTI, espressi per alzata di mano, ed effettuata la votazione come segue:

Amministratori:	n. 17
Presenti	n. 11
Assenti	n. 6 (Uberti – Casali – Gandossi – Bariselli – Masneri – Belloli)
Non votanti	n. /
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

La proposta è approvata con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

4. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
BAGALA' DR. CARMELO

IL SINDACO
LANCINI DANILLO OSCAR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERBALI
MORANDI FLAVIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Adro, 14.06.2012

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 14.06.2012 (Rep. 303).


IL MESSO COMUNALE
MUTTI MARIA EGLE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14.06.2012
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale, li 14.06.2012


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORANDI FLAVIA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.